

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012

Decreto n. 1134 del 15 Giugno 2020

CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) E IL COMUNE UCMAN DI SAN PROSPERO (MO), DELLE SOMME A COPERTURA DEI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE (CCL) E PER IL DISAGIO ABITATIVO (CDA), TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020 PER I NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI A SEGUITO DEL SISMA MAGGIO 2012.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile”;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio-Emilia;
- le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 1/2012 e n. 3/2012 ed in particolare l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 1/2012 che ha autorizzato il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati dal sisma, ad assegnare, nei limiti e secondo i parametri ivi indicati, un contributo ai nuclei familiari sgomberati dall'abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012, con cui:
 - è stato prorogato al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012;
 - è stato istituito un apposito Fondo per la ricostruzione;

•il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti;

- a favore del Commissario delegato è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

- la determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 del Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile la quale, in attuazione dell'art. 3 dell'OCDPC n. 1/2012, è stata approvata la direttiva disciplinante i termini, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012;

VISTI altresì:

-l'articolo 6 del D.L. 26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013 n. 71;

-l'articolo 7, comma 9-ter, del D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164;

-l'articolo 13, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125;

-l'articolo 11, comma 2 bis, del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016 n. 21;

- l'articolo 2 bis, comma 44, del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172,

con i quali è stato rispettivamente prorogato al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;


- l'art. 15 comma 6 del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

VISTE:

-la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

-la deliberazione di Giunta regionale n. 2084 del 14 dicembre 2015 e s.m., con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012, ai sensi della Legge regionale n. 6 del 2004, e si è provveduto ad aggiornare la ripartizione dei compiti, delle responsabilità e l'assetto organizzativo a supporto del Commissario;

-la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra

l'altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in  Regione Emilia-Romagna “Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;

RICHIAMATE le proprie ordinanze:

–n. 17 del 2 agosto 2012 “Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del commissario delegato ex DL n. 74/2012 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla Di.Coma.C”, con cui è stata individuata l’Agenzia regionale di protezione civile, quale struttura a supporto dell’azione commissariale, al fine di assicurare tra le altre, la funzione e l’attività di assistenza alla popolazione e, tra queste, la gestione dei contributi per l’autonoma sistemazione;

–n. 23 del 14 agosto 2012 “Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”;

–n. 24 del 14 agosto 2012 “Criteri e modalità per l’erogazione del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione e per affrontare l’emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012” - parzialmente rettificata e modificata dall’ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012 - con la quale si è provveduto a:

- stabilire nuovi parametri per l’erogazione a decorrere dal 1 agosto 2012 del contributo a favore dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione denominato “nuovo contributo per l’autonoma sistemazione”, di seguito per brevità indicato con l’acronimo NCAS;
- disporre la copertura finanziaria degli oneri del NCAS e degli oneri per le giornate del 30 e 31 luglio 2012 derivanti dalla determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile n. 506 del 18 giugno 2012, a valere sul Fondo per la ricostruzione, quantificando a tali fini una provvista di Euro 39.200.000,00;

–n. 22 del 22 febbraio 2013, con la quale è stata integrata la provvista finanziaria con la somma di Euro 35.000.000,00;

–n. 64 del 6 giugno 2013 - modificata ed integrata dall’ordinanza n. 149 del 13 dicembre 2013 - con la quale sono stati disciplinati i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del NCAS ed è stata altresì ulteriormente integrata la provvista finanziaria con la somma di Euro 55.000.000,00;

–n. 19 dell’8 maggio 2015, con la quale è stata integrata la provvista finanziaria con la ulteriore somma di Euro 6.500.000,00;

–n. 20 dell’8 maggio 2015, Approvazione delle “Disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione - modificata ed integrata dalle ordinanze nn. 39 e 58 del 2015, n. 46 del 2016 e n. 12 del 2018 - con la quale si è provveduto:

- alla revisione delle condizioni e delle modalità per la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione ed in particolare alla sostituzione, dal 1 luglio 2015 del NCAS con, a seconda dei casi, il Contributo per il canone di locazione (CCL) o il Contributo per il disagio abitativo temporaneo (CDA), erogabile dai Comuni agli aventi titolo con cadenza trimestrale;

- a stabilire la copertura finanziaria degli oneri relativi ai suddetti contributi (CCL e CDA), stimati in Euro 6.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione;

–n. 43 del 28 luglio 2016, con la quale è stata integrata la provvista finanziaria per la copertura degli oneri relativi al contributo per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA) con la somma di Euro 20.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione;

–n. 35 del 13 dicembre 2019, con la quale è stata destinata la somma di Euro 1.000.000,00, svincolata dalle finalità di cui all’ordinanza n. 63/2013, alla copertura dei contributi per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA), al fine di integrarne l’attuale provvista finanziaria;

–n. 11 del 7 maggio 2020, con la quale è stata integrata la provvista finanziaria, fino allo scadere dello stato di emergenza, per la copertura degli oneri relativi al contributo per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA) con la somma di Euro 6.200.000,00;

RICHIAMATI altresì, i propri decreti:

–n. 73 del 26 settembre 2012, con il quale sono stati definiti i termini temporali e le modalità di assegnazione e liquidazione da parte dell’Agenzia regionale di protezione civile delle somme a favore dei Comuni interessati a copertura del NCAS, prevedendo, in particolare che, nella liquidazione ai Comuni, si tenga conto - secondo quanto dagli stessi riportato negli elenchi riepilogativi - delle somme a conguaglio dei periodi precedenti e degli eventuali recuperi di somme non dovute;

–n. 1304 del 12 novembre 2013, con il quale si è disposto in merito all’anticipazione di risorse finanziarie ai Comuni a copertura del NCAS da erogare a titolo di acconto fino al mese di maggio 2014;

–n. 3539 del 28 ottobre 2016, con il quale si è stabilito:

- di individuare nell’Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 il soggetto responsabile dei rapporti con le Amministrazioni comunali - competenti nella gestione delle misure di assistenza alla popolazione a seguito del sisma 2012 - e della predisposizione degli atti e provvedimenti commissariali relativi alle suddette misure d’assistenza;
- di individuare nell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile il soggetto responsabile dell’attività di gestione della contabilità speciale per il sisma 2012, compresa l’attività di emissione degli ordinativi di pagamento nei confronti dei Comuni richiedenti il trasferimento delle risorse finanziarie per la gestione delle misure di assistenza alla popolazione;
- di prevedere che i Comuni nella richiesta di assegnazione e liquidazione trimestrale delle risorse a copertura dei contributi per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA), tengano conto delle eventuali somme da conguagliare (NCAS, CCL, CDA) solo dopo il loro recupero, salvo comunque comunicare, nella stessa richiesta, gli accertamenti di tali somme eseguiti nel trimestre;

•di prevedere che i Comuni possono richiedere, a valere sul Fondo per la ricostruzione, secondo le indicazioni oggetto di successivo provvedimento, il trasferimento delle somme dagli stessi conguagliate che i nuclei decaduti dal contributo (NCAS, CCL, CDA) non hanno ancora provveduto a restituire;

CONSIDERATO che:

–il contributo per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA) nonché l’eventuale contributo pregresso per l’autonoma sistemazione (NCAS), sono erogati dai Comuni interessati agli aventi titolo, a decorrere dal 1 luglio 2015, con cadenza trimestrale entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre;

–ai fini della copertura finanziaria dei suddetti contributi, i Comuni interessati trasmettono la richiesta di trasferimento delle risorse necessarie entro il giorno 15 del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre, allegando alla stessa l’elenco riepilogativo trimestrale, di seguito *Elenco riepilogativo dei contributi per la sistemazione temporanea*, riportante i soggetti beneficiari del contributo ivi indicato, e i soggetti per i quali i Comuni procedono alla restituzione del contributo precedentemente richiesto ma non dovuto;

VISTA la nota del *COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE (BO)*, prot. n. 6540 del 26 maggio 2020, acquisita con PG 390038 del 26 maggio 2020, con la quale è stata richiesta la liquidazione delle risorse finanziarie, pari ad *Euro 1.108,08* necessarie alla copertura dei contributi di cui al suddetto *Elenco riepilogativo dei contributi per la sistemazione temporanea*, per il trimestre GENNAIO-MARZO 2020;


VISTA la nota del *COMUNE UCMAN DI SAN PROSPERO (MO)*, prot. 3232 del 05 giugno 2020 acquisita con Pg 417918 dell’8 giugno 2020, con la quale è stata richiesta:

- l’assegnazione delle risorse finanziarie, pari ad *Euro 7.195,07* necessarie alla copertura dei contributi di cui al suddetto *Elenco riepilogativo dei contributi per la sistemazione temporanea per il trimestre GENNAIO-MARZO 2020*;

- e la relativa liquidazione a favore dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.) a seguito del trasferimento a quest’ultima, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2017 (San Prospero) dei Servizi Sociali cui compete anche l’assistenza economica alla popolazione terremotata;

PRESO ATTO della comunicazione del 7 luglio 2017 dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.), assunta con protocollo PG 515726 dell’11 luglio 2017, in merito all’avvenuto *trasferimento delle funzioni relative agli interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale realizzati attraverso il servizio sociale territoriale e per il diritto alla casa*, e all’avvenuta approvazione della relativa convenzione coi suddetti Comuni mediante deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 30 dell’8 aprile 2017;

DATO ATTO che dalla provvista finanziaria di cui alle suddette ordinanze commissariali n. 24/2012, n. 22/2013, n. 64/2013, n. 19/2015, n. 20/2015 e n. 43/2016, n. 35/2019 e n. 11/2020 ammontante complessivamente ad *Euro 168.900.000,00*, residua, alla data del 31 marzo 2020 Euro 32.329,76, mentre successivamente alla data del 7 maggio 2020, residua *Euro 6.229.809,76* che

consente la copertura finanziaria delle risorse, pari complessivamente ad *Euro 8.303,15* richiesta  Regione Emilia-Romagna dai suddetti Comuni per il trimestre gennaio-marzo 2020;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla concessione e alla liquidazione delle risorse richieste dai *COMUNI DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) E IL COMUNE UCMAN DI SAN PROSPERO (MO)*, a valere sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al “Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012” accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna;

ACCERTATA la disponibilità di cassa sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al “Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012”;

DECRETA

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere e liquidare al *Comune di SAN PIETRO IN CASALE (BO)* le somme indicate, per un totale di *Euro 1.108,08*;
2. di concedere al Comune di *SAN PROSPERO (MO)* e di liquidare per esso *all’Unione Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N)*, la somma indicata, di *Euro 7.195,07*;
3. di dare atto che le predette somme sono concesse e liquidate a valere sulla contabilità speciale n. 5699 intestata al “Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012” accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna, per la copertura del contributo per il canone di locazione (CCL) e/o per il disagio abitativo (CDA), trimestre gennaio-marzo 2020, per i nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni per effetto del sisma del maggio 2012, tenuto conto dei recuperi di contributi per la sistemazione temporanea non dovuti;
4. di dare atto che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, individuata quale soggetto responsabile dell’attività di gestione della suddetta contabilità speciale n. 5699, procede all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei suddetti Comuni.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)